

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo nella seduta del 14 giugno 2018

PRESO ATTO

- Che il Ministro dell'Interno, Sen. **Matteo Salvini**, prima in un'intervista al Corriere della Sera e poi durante l'informativa al Senato sul caso *Aquarius*, ha dichiarato, fra le altre cose, che uno dei suoi obiettivi è quello di ridurre i costi per l'accoglienza affermando che *"in Italia c'è una lobby che si sta arricchendo in modo che non ritengo opportuno"* che presentano i ricorsi dopo il respingimento della **richiesta d'asilo** *"facendo milioni sulla pelle dei migranti"*, la *"lobby degli avvocati d'ufficio. Non credo si possa passare per fessi. Nel 2018 le domande di asilo respinte sono state il 58%. Il problema è che il 99% dei respinti fa ricorso pressoché in automatico, perché lo Stato garantisce un avvocato d'ufficio che paghiamo tutti noi. Per giunta, si intasano i tribunali: lavorerò con il collega alla Giustizia per intervenire anche su questo"*;

PREMESSO

- Che l'art. 10, co. 3, della Costituzione, colloca il diritto di asilo tra i diritti fondamentali della persona prevedendo che *«Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge»* senza sottacere che anche la "Dichiarazione universale dei diritti umani" all'art. 14 ha sancito il diritto di ogni individuo di cercare protezione in altri Paesi;

- Che la norma costituzionale e, soprattutto, la tutela del sotteso diritto, «ci permette di liberare il discorso giuridico sull'asilo – e *amplius* sull'immigrazione – dalla considerazione di obiettivi e finalità che non devono entrare in alcun modo in una relazione di bilanciamento con i diritti costituzionali dei richiedenti asilo»;

- Che Il diritto della protezione dello straniero non è un diritto speciale ma solo uno speciale ambito dove la giurisdizione, per obbligo costituzionale e sovranazionale, è tenuta a dare integrale attuazione al principio di solidarietà e di eguaglianza sostanziale;

- Che la disciplina della protezione internazionale e umanitaria si fonda su clausole aperte, necessariamente esposte ai conflitti politici, ai drammi sociali, ai contrasti religiosi ed etnici. Clausole aperte alle innumerevoli vicende della violenza umana che, per mano pubblica o privata, travolgono comunità e gruppi sociali, famiglie o singoli individui. Probabilmente nessun diritto soggettivo risulta, come quello di asilo, esser sottoposto a un tasso tanto elevato di variabilità dei suoi presupposti materiali, nella dinamica concreta dei fatti storici, delle vicende della vita che lo integrano.

- Che in ogni richiesta di asilo o, protezione internazionale, sempre più spesso riguardante un minore non accompagnato, in ogni consequenziale processo e in ogni provvedimento che lo riguarda esiste sempre una storia da valutare con la giusta attenzione. Tale consapevolezza non deve mai mancare in coloro che trattano la materia, sia sotto il profilo politico che giuridico, ponderando, con la massima cautela e prudenza, ogni loro determinazione, scelta o mera affermazione essendo in presenza di un sistema di tutela dei diritti fondamentali, non assoggettabile a compromessi quantitativi o ad opzioni di *realpolitik*.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

RILEVATO

- Che per mero *“spirito collaborativo, amor di precisione, applicazione del principio di competenza, intesa come conoscenza della materia”* si condivide, con il Presidente del CNF, che:

- a) La difesa d'ufficio, strumento di democrazia avanzata, è garantita da tutte le carte dei diritti fondamentali nazionali e internazionali ed è riconosciuta come strumento a tutela di una difesa effettiva ed è un istituto proprio del processo penale e non è a carico dello Stato oltre che, di regola, estraneo alla materia della protezione internazionale o alle richieste di asilo;
- b) Il tema della materia *“migrazione”*, segue invece una procedura di natura amministrativa in una prima fase, dove neppure è prevista la presenza dell'avvocato, e una civilistica in sede di eventuale impugnazione di fronte a sezioni specializzate, dove per la prima volta interviene l'Avvocato e dove il migrante può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (nella sussistenza dei presupposti di legge), istituto espressamente previsto dalla nostra Costituzione e, fra l'altro, dalla stessa CEDU;
- c) le percentuali di rigetto indicate nella misura del 58% attestano, di riflesso, una percentuale di accoglimento del 42%, che è assai elevata e certamente non sacrificabile.

- Che il dato percentuale riferito non tiene poi conto di quanti rigetti amministrativi siano stati in effetti poi riformati in sede giurisdizionale, spesso proprio grazie agli interventi degli Avvocati (si ricorda che il dato percentuale di riferimento è pari al 67%, sulla base della «proiezione empirica» fornita nel 2017 dal prefetto che al Viminale presiedeva la Commissione per il diritto di asilo);

- Che la presenza dell'Avvocato nei detti procedimenti è solo eventuale, essendo richiesta solo in sede di impugnazione giurisdizionale di eventuali atti amministrativi ritenuti illegittimi e tale istanza viene ammessa ove ricorrono le condizioni di legge;

- Che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato è strettamente legato all'articolo 24 della Costituzione posto a garanzia della tutela dei diritti dei meno abbienti, siano essi cittadini italiani o richiedenti asilo o vittime dei flussi migratori, e costituisce inderogabile principio di civiltà giuridica oltre che alta funzione sociale in uno Stato democratico che deve assicurare l'effettività della difesa;

- Che la **Legge Orlando-Minniti del 2017** ha soppresso un grado di giudizio, ha eliminato il diritto dell'interessato a comparire davanti al giudice, ha ridotto le sedi giudiziarie competenti a solo 26 (su 140 Tribunali);

CONSIDERATO

- Che la scelta di contenere il diritto alla protezione dello straniero rispetto al tema delle politiche generali dell'immigrazione non può trovare facili e, al contempo illegittime soluzioni, attribuendo a categorie professionali responsabilità o oneri che non sono alle stesse riferibili;

- Che nella materia, il completo dispiegarsi delle facoltà difensive non può tenere conto dei soli oneri economici a carico dello Stato (peraltro già penalizzanti per il difensore che vede i propri compensi per legge già sempre dimezzati) ma deve bilanciare gli interessi protetti assicurando, in

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO

conformità ai principi costituzionali, una completa e accurata difesa del soggetto tutelato alla luce dei complessi accertamenti e delle immense difficoltà culturali e di comunicazione che incontra il difensore per la necessaria e migliore assistenza del proprio cliente;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, sentito il relatore Consigliere relatore Avv. Maurizio Argento

ESPRIME

piena solidarietà a tutti gli Avvocati che difendono, con abnegazione e alto senso del dovere, i diritti dei richiedenti asilo, nell'esercizio di una funzione imprescindibile di tutela dei diritti fondamentali previsti dalla nostra stessa Carta Costituzionale,

RESPINGE

ogni insinuazione generica e negativa contenuta nelle dichiarazioni del Ministro nei confronti di una intera categoria professionale che, per volontà dei Padri Costituenti, è chiamata a tutelare i diritti degli individui e costituisce espressione della democrazia e civiltà di un paese

DISPONE

Trasmettere copia della presente delibera al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri degli interni e della Giustizia, al Presidente del CNF, al Coordinatore dell'OCF, al Presidente della Cassa Forense, alle Unioni forensi nonché a tutti gli Ordini della Sicilia per sollecitare ogni loro intervento di competenza.

F.to Il Consigliere Segretario
Avv. Pietro Alosi



F.to Il Presidente
Avv. Francesco Greco